

Finanziaria 2010, norme fiscali e previdenziali

Il testo della Finanziaria 2010 approvato dal Senato nella giornata del 22 dicembre 2009, in via definitiva, è sostanzialmente modificato rispetto al testo presentato a fine settembre. Partendo da un testo “snello” di tre soli articoli, si è approdati ad una Finanziaria composta da due articoli e 243 commi. L’organicità degli obiettivi di politica economica perseguiti dal Governo, non si evince dal testo ma è riassunta nell’insieme dei provvedimenti anti – crisi.

Si analizzano brevemente le principali norme di carattere fiscale e previdenziale, riservandoci di offrire successivamente un commento più dettagliato. Anche su questo fronte si registrano una serie di commi non organizzati logicamente ma che intervengono sulle priorità individuate durante il cammino parlamentare.

Articolo 2, commi 1 - 5

Disposizioni finanziarie in materia previdenziale

I Commi 1 – 3 adeguano i trasferimenti dovuti dallo Stato a beneficio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, e dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

Il comma 4 dispone che il finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti (204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009), venga effettuato:

1. per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro, utilizzando le somme risultanti dal bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2008, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, GIAS), in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie;
2. per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, utilizzando le risorse trasferite all’INPS e accantonate presso la GIAS, come risultanti dal bilancio consuntivo per l’anno 2008 del predetto Istituto in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Il comma 5 detta norme di interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, riguardo ai criteri di calcolo della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini del trattamento pensionistico per gli operai agricoli a tempo determinato e della contribuzione pensionistica obbligatoria.

Articolo 2, commi 6 e 8

Acconto Irpef per l'anno 2009

Nei commi 6 e 8 vengono disciplinate le modalità di recupero dell'acconto irpef eventualmente versato in eccedenza, nel caso in cui non fosse stato rideterminato l'importo secondo quanto stabilito dal decreto legge 168/2009 (riduzione dell'acconto irpef del 20%). Verrà riconosciuto un credito di imposta pari ai maggiori versamenti, oppure, nel caso in cui le somme siano state trattenute dal sostituto di imposta, queste saranno restituite con gli emolumenti di dicembre 2009.

Articolo 2, commi 10 e 11

Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

Viene prorogata al 2012 la detrazione Irpef del 36% per le ristrutturazioni edilizie e introduce, a regime, l'aliquota IVA agevolata al 10% per le prestazioni relative ad interventi di recupero e ristrutturazione edilizia .

Articolo 2, comma 23

Contributi concernenti i comuni "svantaggiati" E' stabilita la proroga fino al 2012 dei contributi per i comuni svantaggiati da un punto di vista demografico (molti anziani o bambini sotto i cinque anni), ma contemporaneamente viene ridotto di 10 milioni di euro lo stanziamento precedentemente previsto.

Articolo 2, comma 40

Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica

Il **comma 40** proroga per il 2010 le disposizioni della legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 153) con le quali è stata prevista l'assegnazione ad alcune province della riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

Articolo 2, comma 42

Modifiche al patto di stabilità per i Comuni abruzzesi terremotati

Per i Comuni abruzzesi colpiti dal terremoto, è previsto un allentamento del patto di stabilità interno con l'esclusione delle spese relative agli investimenti per la tutela della

sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma.

Articolo 2, commi 75-91

Disavanzi sanitari regionali

In questi commi viene ridisegnata la disciplina degli effetti dei disavanzi sanitari sui bilanci regionali. Se il disavanzo supera il 5% la regione deve presentare un piano di rientro; in caso di mancato rispetto del piano, vengono previste delle sanzioni automatiche con l'innalzamento dell'Irap (0,15%) e dell'Irpef (0,30%) fino a che non vengano raggiunti gli obiettivi indicati nel piano stesso. Contemporaneamente, e questa è senz'altro una novità di rilievo, viene stabilita l'automatica decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari.

Articolo 2, commi 127-128

Rimborso minori entrate ICI

La norma dispone l'integrazione per 156 milioni di euro per il 2008 e di 760 milioni di euro a decorrere dal 2009, dello stanziamento per il rimborso ai comuni delle minori entrate Ici accertate nel 2007 e 2008 sulla base delle certificazioni trasmesse al Ministero. Si rileva che l'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008, aveva quantificato in 2.604 milioni di euro a decorrere dal 2008 il minor gettito che sarebbe stato reintegrato. Questa cifra, sulla base dei consuntivi comunali, è stata giudicata sottostimata per oltre un miliardo di euro.

Articolo 2, commi 156 e 157

Detassazione dei contratti di produttività

Nel **comma 156** E' prorogata la misura sulla detassazione dei contratti di produttività (articolo 5 del D.L. 185/2008) anche per il 2010. Inoltre, si interviene sulla riduzione dell'Irpef e relative addizionali del trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, stanziando l'importo di 60 milioni già previsto per il 2009, anche per il 2010; inoltre, è anche previsto che per beneficiare dell'agevolazione, il reddito complessivo del 2009 di lavoro dipendente non sia superiore a 35.000 euro.

Articolo 2, commi 183-188

Disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane

Il **comma** da **183** a **188** dispongono la riduzione dei trasferimenti erariali a comuni e province, in relazione all'adozione di misure di contenimento della spesa , nonché dei contributi spettanti alle comunità montane.

In particolare, il **comma 183** dispone la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti alle province nell'importo di 1 milione di euro per il 2010, 5 milioni per il 2011 e 7 milioni per il 2012 e di quelli spettanti ai comuni nell'importo di 12 milioni di euro per il 2010, 86 milioni per il 2011 e 118 milioni per il 2012.

Questo contenimento è in relazione alla riduzione del numero dei consiglieri comunali e del numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali; il **comma 186** prevede per i comuni e per le province l'obbligo di procedere alla soppressione della figura del difensore civico, delle circoscrizioni comunali, della figura del direttore generale, dei consorzi di funzioni tra enti locali, nonché di procedere alla semplificazione delle giunte comunali dei comuni con meno di 3.000 abitanti.

Articolo 2, comma 198

Sospensione di adempimenti per le popolazioni terremotate dell'Abruzzo

Il comma interviene sulle modalità di pagamento delle imposte e dei contributi già sospesi per il periodo 6 aprile-30 novembre. In particolare, viene stabilito l'ampliamento della rateizzazione dei pagamenti da 24 a 60 rate e la scadenza della prima rata è stata posticipata a giugno 2010.

Articolo 2, comma 228

Imposta sostitutiva su redditi locazione di immobili ubicati nella provincia de L'Aquila

Viene introdotta la "cedolare secca" al 20% sugli affitti ma solo per gli immobili dell'Aquila e solo a determinate condizioni. Per poter beneficiare dell'imposta sostitutiva del 20%, infatti, il contratto di locazione deve essere a *canone concordato*, i due contraenti devono essere persone fisiche e l'immobile deve essere destinato ad uso abitativo.

Articolo 2, comma 236

Credito di imposta per le spese di ricerca

Viene aumentato di 200 milioni per il 2010 e 2011 l'autorizzazione di spesa per il credito di imposta per le spese in ricerca e sviluppo. Sarà un decreto del Ministero dell'Economia a stabilire il tipo di investimenti da agevolare e i soggetti beneficiari. Con la riduzione del Fas verranno reperite le risorse per finanziare l'intervento nel 2010; nel 2011, invece, con la riduzione del fondo per esigenze urgenti e indifferibili.